

PROTOCOLLO D'INTESA

**SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE**

tra

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

e

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI
DEGLI STATI UNITI MESSICANI**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica della Repubblica italiana (MASE) e il Ministero dell'Ambiente e delle Risorse Naturali degli Stati Uniti Messicani (SEMARNAT), di seguito congiuntamente denominati "i Partecipanti";

Tenendo conto della Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. A/RES/70/1 *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile* e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) nell'ambito del pilastro "Pianeta";

Considerato che l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 17 rappresenta una piattaforma per rafforzare e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile attraverso il consolidamento della cooperazione internazionale;

Considerata la rilevanza di alcuni specifici SDG e dei loro rispettivi target, che costituiscono una priorità per il mandato del MASE e del SEMARNAT (in particolare: SDG 6, SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15, SDG 17);

Considerato che la Repubblica italiana e gli Stati Uniti Messicani sono Parti delle seguenti Convenzioni: la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), aperta alla firma a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992; la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), adottata a New York il 9 maggio 1992; e la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD), adottata a Parigi il 17 giugno 1994, così come altri Accordi Ambientali Multilaterali.

Considerata la partecipazione della Repubblica italiana e degli Stati Uniti Messicani nelle sedi internazionali in materia ambientale;

Ricordando che la 21a Conferenza delle Parti UNFCCC ha adottato l'Accordo di Parigi per la lotta ai cambiamenti climatici, entrato in vigore il 4 novembre 2016;

Considerato che l'articolo 4 dell'Accordo di Parigi e le Decisioni 1/CP.19, 1/CP.20 e 1/CP.21 della Conferenza delle Parti UNFCCC invitano tutte le Parti a identificare e comunicare i propri Contributi Nazionali Determinati (NDC);

Tenendo conto anche delle Strategie, dei Piani o dei Programmi Nazionali sulla Biodiversità (NBSAP) sviluppati ai sensi dell'articolo 6 della CBD e dei Programmi d'Azione Nazionali (NAP) sviluppati in base agli articoli 9-15 dell'UNCCD;

Riconoscendo che i 17 SDG sono multidimensionali e strettamente interconnessi e che l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile invita gli Stati membri e i loro partner a esplorare le connessioni tra obiettivi e target sviluppando sinergie;

Convinti che il rafforzamento delle azioni e della cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile siano necessarie ed urgenti per permettere e sostenere l'attuazione dell'Agenda 2030, la CBD, l'UNFCCC, l'UNFCCD e il Quadro di Riferimento di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri, così come di altri accordi ambientali multilaterali;

Ricordando le pregresse fruttuose esperienze di cooperazione tra i Partecipanti;

Hanno deciso di concludere il seguente Protocollo d'Intesa (di seguito "MoU"):

Articolo 1

Obiettivi e finalità

- 1.1 Questo MoU mira a rafforzare la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile tra i Partecipanti.
- 1.2 Nell'ambito delle competenze dei Partecipanti, questo MoU opera in conformità con gli obiettivi della CBD, dell'UNFCCC e dell'UNCCD, il Quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di disastri, e i seguenti SDG:
- garantire la disponibilità e la gestione sostenibile delle risorse idriche e dei servizi igienici per tutti (SDG 6),
 - favorire l'adozione di modelli di consumo e produzione sostenibili (SDG 12);
 - rafforzare e coordinare gli sforzi per combattere i cambiamenti climatici globali e affrontarne gli effetti negativi (SDG 13);
 - promuovere un uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine (SDG 14),
 - proteggere, ripristinare e migliorare l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, la gestione sostenibile delle foreste, combattere la desertificazione, il degrado del suolo e la perdita di biodiversità (SDG 15); e
 - aumentare il sostegno internazionale per realizzare uno sviluppo effettivo e mirato delle capacità nei paesi in via di sviluppo al fine di sostenere l'adozione di piani nazionali che consentano l'attuazione di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG 17).
- 1.3 Nell'ambito e nei limiti di questo MoU, i Partecipanti potranno identificare congiuntamente ulteriori obiettivi.

Articolo 2

Iniziative congiunte

- 2.1 I Partecipanti, in conformità con l'Articolo 1, metteranno in atto le seguenti iniziative congiunte:
- a) Sviluppo di misure efficaci di mitigazione e adattamento che rafforzino la resilienza ai cambiamenti climatici, comprese azioni per combattere i cambiamenti climatici nelle aree naturali protette di interesse per gli Stati Uniti del Messico, e sostegno allo sviluppo, attuazione, monitoraggio e comunicazione dei contributi determinati a livello nazionale (NDC);
 - b) Raccolta, analisi e diffusione di strumenti metodologici per l'osservazione e la misurazione degli impatti dei cambiamenti climatici su settori potenzialmente vulnerabili;



- c) Protezione, ripristino e gestione sostenibile della biodiversità e affrontare le cause della perdita di biodiversità, anche attraverso azioni nelle aree naturali protette di interesse per gli Stati Uniti Messicani;
- d) Promozione della gestione sostenibile delle foreste;
- e) Promozione della gestione sostenibile e integrata del territorio;
- f) Gestione integrata delle zone costiere;
- g) Prevenzione e controllo dell'inquinamento marino da idrocarburi;
- h) Gestione sostenibile e integrata delle risorse idriche;
- i) Utilizzo efficiente delle risorse e dei materiali, gestione sostenibile dei rifiuti e sviluppo dell'economia circolare, al fine di promuovere produzione e consumo sostenibili;
- j) Realizzazione di campagne di educazione e sensibilizzazione pubblica sui cambiamenti climatici globali, la biodiversità, il degrado e il ripristino dei suoli, nonché dello sviluppo sostenibile e;
- k) Rafforzamento della partecipazione pubblica e inclusiva e scambio di buone pratiche in materia di valutazioni ambientali.

2.2 Nell'ambito e nei limiti di questo MoU, i Partecipanti potranno approvare consensualmente ulteriori iniziative.

Articolo 3

Attività di Cooperazione

3.1 La cooperazione si baserà sui principi di imparzialità, equità, reciprocità e interesse comune.

3.2 Le iniziative congiunte saranno conseguite in particolare attraverso:

- realizzazione di progetti e programmi comuni;
- implementazione di progetti, programmi e attività che assegnino particolare valore alla partecipazione del settore pubblico, privato e no-profit, includendo anche, ove appropriato, università, enti di ricerca scientifica e tecnica, organizzazioni non governative, così come istituzioni da ambo i lati;
- sviluppo e/o rafforzamento di capacità (ad es. in materia di processi di monitoraggio e valutazione), sviluppo di capacità, rafforzamento di capacità, trasferimento tecnologico e assistenza tecnica;
- scambio di informazioni e documenti rilevanti, comprese pubblicazioni, esperienze e risultati di studi;
- scambio di esperti, visite di delegazioni e tirocinanti, anche coinvolgendo università, centri di ricerca e consorzi universitari ed interuniversitari;
- organizzazione di workshop, seminari e altri incontri congiunti;



- promozione della partecipazione del settore privato e di iniziative di Partenariato Pubblico-Privato;
- promozione della collaborazione tra specializzandi ed esperti tecnici di entrambi gli Stati in specifiche attività e/o progetti di cooperazione;
- realizzazione di programmi e progetti comuni di ricerca e sviluppo.

3.3 Nell'ambito e nei limiti di questo MoU, i Partecipanti potranno approvare consensualmente ulteriori attività di cooperazione.

Articolo 4

Coordinamento

4.1 Al fine di garantire l'effettiva e piena attuazione delle disposizioni del presente MoU, i Partecipanti istituiranno, entro 30 giorni dalla firma del presente MoU, un Comitato Congiunto.

4.2 Il Comitato Congiunto sarà composto dalla delegazione del MASE e della delegazione del SEMARNAT.

4.3 Ognuno dei Partecipanti nominerà un Capo Delegazione a propria rappresentanza. I membri delle delegazioni potranno essere assistiti da esperti.

4.4 Il Comitato Congiunto fornirà indicazioni e orientamenti generali per l'attuazione e la supervisione delle attività di cooperazione e adotterà le decisioni pertinenti per la loro realizzazione.

4.5 Nella sua prima riunione, da convocare entro 6 mesi dalla firma del presente MoU, il Comitato Congiunto adotterà i seguenti documenti:

- le proprie Regole di Procedura; e
- i Principi Guida del Meccanismo di Cooperazione Bilaterale, comprese le procedure finanziarie e un sistema di monitoraggio per valutare l'attuazione dei progetti ex ante, in itinere ed ex post, con indicatori appropriati, con l'obiettivo di garantire appropriazione, orientamento ai risultati, efficienza, trasparenza e responsabilità delle iniziative. I Principi Guida del Meccanismo di Cooperazione Bilaterale stabiliranno inoltre le procedure per l'attuazione dei progetti e delle iniziative approvate ancora in corso alla data di completamento del presente MoU.

Inoltre, nella prima riunione, il Comitato Congiunto:

- stabilirà la frequenza delle riunioni successive, tenendo conto del fatto che potranno anche essere organizzate sotto forma di riunioni virtuali (ad esempio videoconferenza).
- approverà un Piano di Lavoro di medio termine che includa progetti e attività con riferimento agli SDG e ai target a cui essi contribuiscono.

4.6 Nelle riunioni successive, il Comitato Congiunto approverà il dettaglio delle attività e dei progetti, incluso il relativo budget e il cronoprogramma, nonché indicatori appropriati per monitorare la



loro realizzazione nell'ambito del presente MoU; coordinerà l'attuazione delle attività e riesaminerà e valuterà sistematicamente lo stato, i progressi, i risultati raggiunti e le lezioni apprese dalle attività di cooperazione.

Articolo 5

Mezzi di attuazione

- 5.1 Il presente MoU non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutti i costi relativi oggetto del presente MoU saranno a carico dei Partecipanti, in conformità con le rispettive leggi nazionali, nei limiti della loro ordinaria disponibilità di bilancio e senza alcun onere aggiuntivo per i bilanci dello Stato della Repubblica Italiana e degli Stati Uniti Messicani.
- 5.2 I Partecipanti potranno presentare congiuntamente proposte progettuali, approvate dal Comitato Congiunto, a Istituzioni Internazionali, Organizzazioni Multilaterali e Istituzioni Finanziarie Internazionali (tra cui le Nazioni Unite, l'Unione Europea, il Gruppo della Banca Mondiale), al fine di mobilitare fondi aggiuntivi a sostegno degli Stati Uniti Messicani per l'attuazione degli impegni rilevanti stabiliti nell'ambito degli Accordi Ambientali Multilaterali.

Articolo 6

Responsabilità

- 6.1 I Partecipanti istituiranno un meccanismo, ai sensi delle rispettive leggi nazionali, per garantire la trasparenza delle spese, della rendicontazione e del controllo contabile.
- 6.2 Tutte le risorse finanziarie assegnate dal MASE ai programmi, progetti e attività sviluppati secondo le disposizioni di questo MoU, non saranno soggette a tassazione, in conformità con la legislazione rilevante degli Stati Uniti Messicani o di qualsiasi altra norma applicabile.

Articolo 7

Normativa vigente

- 7.1 Questo MoU non pregiudicherà né impedirà i diritti e gli obblighi dei Partecipanti nei confronti di Terze Parti.
- 7.2 Questo MoU non crea né genera diritti e obblighi nel quadro del diritto internazionale, in quanto non costituisce un trattato internazionale. Nessuna disposizione di questo MoU dev'essere interpretata e attuata come un obbligo o un impegno legalmente vincolante per i Partecipanti.
- 7.3 Questo MoU sarà attuato nel rispetto delle legislazioni nazionali della Repubblica Italiana e degli Stati Uniti Messicani, nonché del diritto internazionale applicabile e, per il Partecipante italiano, degli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 8

Proprietà intellettuale

8.1 I diritti di proprietà intellettuale saranno rispettati e fatti rispettare dai Partecipanti durante le attività di cooperazione attuate nel contesto di questo MoU. Qualora un'attività congiunta coinvolga i diritti di proprietà intellettuale, sulla base di questo MoU, i Partecipanti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, determineranno e specificheranno reciprocamente, in forma scritta e in anticipo, ciò che costituisce diritto di proprietà intellettuale nonché un'adeguata ed effettiva protezione di tali diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 9

Disposizioni finali

9.1 Il presente MoU entrerà in vigore nel momento della firma e rimarrà valido per un periodo di cinque (5) anni, a meno che uno dei Partecipanti non notifichi all'altro la propria intenzione di porre termine ad esso almeno sei (6) mesi prima della data di scadenza.


9.2 I Partecipanti possono estendere questo MoU per periodi aggiuntivi di cinque (5) anni, tramite mutuo consenso in forma scritta.

9.3 Questo MoU può essere modificato in forma scritta tramite mutuo consenso dei Partecipanti.

9.4 Qualsiasi divergenza sull'interpretazione e/o sull'attuazione di questo MoU sarà risolta amichevolmente tra i Partecipanti, che lavoreranno in buona fede per risolvere tali differenze.

Firmato a Dubai, l'8 dicembre 2023 in due (2) copie originali, in lingua italiana, spagnola e inglese, rimanendo tutti i testi ugualmente autentici. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in inglese.

**Per il Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica della Repubblica
Italiana**



**Per il Ministero dell'Ambiente e delle
Risorse Naturali degli Stati Uniti Messicani**

